

N. R.G. 2224/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI**

II sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2224/2017** promossa da:

**DANIX SNC DI DALBNEVA AKSANA** (C.F. 01492710908) e **PASQUALINO FENU** (C.F. FNEPQL50D02A192C), con il patrocinio dell'avv. **MARIO NICOLINO CARIA**, presso cui sono elettivamente domiciliati

OPPONENTI

contro

**NUNZIO VISICARO** col patrocinio dell'avv. **PIETRO NATALE DIAZ**, presso cui è elettivamente domiciliato

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

**CONCLUSIONI**

PER PARTE OPPONENTE: v. foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24 marzo 2022

PER PARTE CONVENUTA: v. foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25 marzo 2022

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con citazione notificata il 23 maggio 2017 la Danix s.n.c. di Dalbneva Aksana, in persona dei suoi amministratori Dalbneva Aksana e Fenu Pasqualino, quest'ultimo anche in proprio, convenivano davanti a questo tribunale Visicaro Nunzio proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo n. 351/2017, notificato il 20 aprile 2017, con cui questo tribunale aveva ordinato alla società il pagamento della somma di € 387.224,05, oltre interessi e spese, che il ricorrente assumeva dovutagli in esecuzione di un lodo arbitrale irrituale.

Assumevano che il lodo non costituisse titolo esecutivo, lamentando come sulla base di esso e della relativa, erronea dichiarazione di *exequatur*, il Visicaro avesse intrapreso la procedura esecutiva. Eccepevano inoltre che la pronuncia era viziata da errori di fatto che avevano inficiato la valutazione espressa dagli arbitri, essendo la decisione in contrasto col contenuto delle pattuizioni intercorse fra il Fenu e lo stesso Visicaro nel 1998, in forza delle quali quest'ultimo si era obbligato a cedere all'odierno opponente delle quote sociali alle condizioni ivi specificate.



Ecceivano infine la carenza di legittimazione passiva della società Danix snc, l'inesistenza e l'inefficacia della clausola compromissoria in conseguenza dell'avvenuto recesso del socio Visicaro dalla società Vi. Fe., e la violazione del principio del contraddittorio da parte del collegio arbitrale.

Sulla base di tali assunti, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e comunque la dichiarazione di nullità del decreto di esecutorietà del lodo, l'annullamento del lodo medesimo e la dichiarazione di estinzione del presunto credito vantato dal Visicaro.

Si costituiva l'opposto e contestava le ragioni dell'opposizione, evidenziando, fra l'altro, come le questioni proposte, superata ormai quella attinente all'esecutorietà della pronuncia arbitrale, fossero le medesime già affrontate e definite, con ampie motivazioni, dal collegio arbitrale designato dalle parti in conformità agli accordi contenuti nell'atto costitutivo della società, ora denominata Danix s.n.c. (già Vi.Fe. di Fenu Pasqualino & C. s.n.c. e già Kiss Caffè di Fenu Pasqualino & C. s.n.c.).

Rilevava come nessun errore di fatto fosse ipotizzabile sulla base degli assunti degli oppositori e che il lodo arbitrale non era impugnabile per errori di valutazione o di giudizio, peraltro nella specie insussistenti. Stante l'infondatezza dei motivi esposti, concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal titolo, vinte le spese.

Negata la sollecitata sospensione dell'esecutività del provvedimento monitorio, la causa era istruita solo con produzioni documentali e veniva in decisione all'udienza del 31 marzo 2022 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.

\*\*\*

L'opposizione è palesemente infondata e dev'essere disattesa.

Premesso che le contestazioni attinenti all'inidoneità del lodo arbitrale a fini esecutivi ed alla nullità del decreto di esecutorietà apposto al lodo da questo tribunale sono ormai superate, non avendo il Visicaro dato corso al relativo procedimento esecutivo ed avendo, anzi, richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per cui è causa proprio al fine di procurarsi un titolo munito di esecutività, devono essere disattese anche le altre questioni proposte dagli oppositori.

Deve escludersi, in primo luogo, che l'intervenuto recesso del socio precluda il ricorso all'arbitrato per la definizione dei rapporti con la società, non essendo il vincolo contrattuale riconducibile alla clausola compromissoria condizionato alla permanenza di quello societario e risultando, piuttosto, il ricorso all'arbitrato funzionale anche (e soprattutto) alla definizione delle questioni insorte fra il socio e la società proprio a seguito della cessazione del relativo rapporto.

La clausola compromissoria di cui all'art. 13 dell'atto costitutivo della Vi.Fe. snc (allora denominata Vi.Fe. di Fenu Pasqualino & C. s.n.c., poi divenuta Kiss Caffè di Fenu Pasqualino & Co. s.n.c. ed infine Danix snc), stipulato dallo stesso Fenu e dal Visicaro, prevedeva invero la devoluzione ad arbitri irrivali di "ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la società" (v. doc. 1 allegato al ricorso). Stante il suo ampio contenuto, essa non può che essere interpretata quale mandato generale conferito dagli stipulanti in modo distinto ed autonomo dalla permanenza del vincolo sociale, mandato i cui effetti processuali (di rinuncia alla giurisdizione ordinaria con riferimento alle controversie devolute agli arbitri) sopravvivono alla cessazione del rapporto sociale, trattandosi peraltro di questione (la liquidazione della quota al socio uscente) strettamente collegata a quest'ultimo, nel quale trova origine. L'applicazione di detta clausola compromissoria, peraltro, era stata già invocata dalla stessa parte odierna opponente in un altro precedente giudizio vertente su analoghe questioni.



Risulta dunque correttamente rimessa alle valutazioni di un collegio arbitrale, composto da tre membri regolarmente nominati dalle parti interessate, la determinazione della quota spettante al Visicaro ai sensi dell'art. 2289, c.c., avendo egli efficacemente esercitato il recesso dalla società nel luglio del 2000 ed avendo quindi diritto alla relativa liquidazione, commisurata alla situazione patrimoniale della società di persone all'epoca dello scioglimento del rapporto.

Emesso il 31 luglio 2015 il lodo arbitrale che aveva accertato l'obbligo di Danix s.n.c. di pagare in favore dell'odierno opposto la somma di cui sopra e non avendovi la debitrice dato esecuzione, è stato chiesto ed ottenuto dal Visicaro il decreto opposto.

Trattandosi pacificamente di pronuncia adottata in esito ad arbitrato irrituale (la richiamata clausola prevedeva testualmente che gli arbitri avrebbero giudicato quali amichevoli compositori, senza vincoli procedurali, secondo equità ed irritualmente) essa non può essere munita di esecutività (non trovando applicazione l'art. 825, cpc), consistendo in una manifestazione di volontà negoziale demandata dalle parti in lite che avevano inteso rimettersi alla determinazione degli arbitri, la cui decisione è, com'è noto, riconducibile alla medesima volontà dei contraenti.

Tanto premesso, poiché il lodo, in quanto appunto espressione della stessa volontà negoziale degli interessati, è soggetto ai mezzi di impugnazione previsti espressamente dall'art. 808 ter, c.p.c., nonché a quelli propri del contratto, è manifesto come le contestazioni della Danix snc e di Fenu Pasqualino, peraltro destinatario solo eventuale ed indiretto dell'ingiunzione di pagamento, quale socio illimitatamente responsabile, costituiscano motivi di impugnazione fondati su asseriti errori *in iudicando* del collegio arbitrale, come tali inammissibili, oltre che palesemente infondati.

Invero, parte opponente non fa che riproporre le questioni inerenti al difetto di legittimazione passiva della Danix (si veda al riguardo la visura storica camerale da cui emerge la palese identità soggettiva delle società succedutesi negli anni a quella originaria costituita nel 1991 fra il Visicaro e Fenu Pasqualino) e alla eccepita estinzione del credito fatto valere dal Visicaro in forza del cosiddetto "lodo Manca" del 1998. Questioni tutte analiticamente considerate e definite dal lodo arbitrale in oggetto.

In particolare, dovendo peraltro ampiamente condividersi le motivazioni degli arbitri circa l'identità soggettiva della Danix snc e le precedenti società, confermata dalla stessa condotta processuale di quest'ultima, non è dato riscontrare nel negozio trasfuso nel verbale assembleare della società Vi.Fe. s.n.c., risalente al 1998, alcun lodo arbitrale né, comunque, alcuna pattuizione negoziale costitutiva di accordi dotati di efficacia preclusiva del diritto del socio Visicaro alla liquidazione della quota nella misura quantificata nel lodo.

Le ragioni allegate dall'opponente, peraltro già proposte nel procedimento arbitrale, non inficiano dunque sotto alcun profilo la validità del lodo, non integrando alcuno dei motivi di annullamento contemplati dal richiamato art. 808 ter, c.p.c., né configurandosi vizi attinenti alla formazione della volontà negoziale manifestata attraverso la decisione arbitrale che le parti si erano impegnate a considerare vincolante.

Non paiono ricorrere, d'altro canto, nella specie nemmeno i denunciati errori di valutazione da parte degli arbitri, fermo restando che non assumono rilevanza, per quanto osservato, eventuali censure inerenti alla valutazione giuridica posta in essere dagli arbitri in ordine ai fatti esaminati, non ricorrendo alcuna erroneità nella percezione delle circostanze di fatto poste a fondamento della decisione contestata (il relativo errore dovrebbe essere, peraltro, essenziale e riconoscibile).

Il principio del contraddittorio risulta, poi, pienamente rispettato dagli arbitri, come detto designati dalle parti (ciascuna delle quali aveva indicato il proprio, con successiva nomina del presidente del



collegio da parte degli arbitri), e la cui decisione è stata assunta dopo aver preso piena contezza delle rispettive argomentazioni degli interessati, che avevano anche depositato note scritte illustrative delle rispettive posizioni. La relativa contestazione è peraltro affatto generica.

Quanto alla rilevanza del cosiddetto “lodo Manca”, risalente al 1998, la relativa pattuizione (v. allegato 2 alla seconda memoria ex art. 183, co. 6°, c.p.c., dell’opponente), che ha palesemente natura ed efficacia di impegno preliminare assunto dal Visicaro, peraltro nei confronti del solo Fenu, appare del tutto inidonea ad inficiare la validità ed efficacia del lodo arbitrale in oggetto, anche perché l’assunzione delle obbligazioni assunte dall’odierno opposto è espressamente subordinata alle condizioni sospensive indicate nella scrittura medesima (v. punti a, b e c del documento), sul cui verificarsi nulla è stato specificamente dimostrato né, prima ancora, puntualmente allegato dal Fenu Pasqualino. Si tratta, peraltro, di obbligazioni inerenti alla regolamentazione dei rapporti fra i due soci e in quanto tali non direttamente riferibili alla società e non incidenti sul suo obbligo di liquidare la quota spettante al socio uscente.

Al rigetto dell’opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del Visicaro Nunzio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l’opposizione confermando per l’effetto il decreto ingiuntivo n.351/2017 del 29 marzo 2017.

Condanna gli opposenti Fenu Pasqualino e Danix s.n.c. di Dalbneya Aksana al pagamento in favore di Visicaro Nunzio delle spese processuali, liquidate in complessivi € 15.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge.

Sassari, 9 agosto 2022

Il giudice  
Stefania Deiana

